



COMUNE DI SALERNO  
SETTORE PERSONALE

VERBALE del 27.01.2011

Ordine del Giorno: previdenza integrativa art. 208 C.d.S.

VERBALE

L'anno 2011, addì ventisette del mese di gennaio alle ore 16,30, come stabilito nel verbale n. 1 del 24.01.2011, presso gli uffici del Settore Personale del Comune di Salerno si è riunito il gruppo tecnico, costituito da rappresentanti di parte pubblica e sindacale per rielaborare un testo condiviso di regolamento per l'istituzione della previdenza complementare per il personale di polizia municipale.

Il gruppo tecnico è costituito per la parte pubblica dalla Dott.ssa Laura Cantore e da i rappresentanti di parte sindacale.

Sono, pertanto, presenti;

parte pubblica:

- Dott.ssa Laura CANTORE

parte sindacale:

Sorice Domenico

Della Rocca Vincenzo, Nardone Liliana

CISL FP

Rispoli Angelo, Centro Saverio Francesco

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Notini Pietro, istruttore direttivo in servizio presso il Settore Personale del Comune di Salerno.

In apertura di seduta, le parti procedono all'esame della proposta di regolamento rassegnata dalla parte pubblica. Dopo ampia discussione, si concorda la presente proposta di regolamento per l'istituzione della previdenza complementare per il personale di polizia municipale ad eccezione del 1° comma dell'art. 3 ed art. 11.

Il testo firmato viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale e sarà inviato, a cura del Settore personale alle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale.

Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse destinate a finalità previdenziali dall'art.208, comma secondo, lett. 'a) e comma 4 del d.lgs. n.285/92 (c.d.s.) e art. 17 del CCNL del 22.01.2004


Premesso che:

L'art. 208 del C.d.S e s.m.i., del d.lgs. del 30.04.1992 n.285, definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale. Parte di questi proventi, come confermato con sentenza della Corte costituzionale n.426/00-puc essere destinata a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale di polizia locale. ( dall'art.208, comma 2°, lett. a) e comma 4 )

Tale norma è stata recepita per gli EELL, con il CCNL del 22.01.04 all'art. 17.

Il citato art. 17 del CCNL del 22.01.04 prevede che le suddette risorse siano gestite dagli organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti secondo l'art.55 del CCNL del 14.09.00 come disposto dall'art. 11 della Statuto dei lavoratori.

Le parti concordano quanto segue:



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized 'M' followed by a surname. The middle signature is a cursive name. The bottom signature is another cursive name. The signatures are written over a white background.

REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DELLA  
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SALERNO

Art. 1 'Ambito di applicazione

L'art. 208, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo n.285/ 92 ( C.d.s.) e successive modifiche, nel definire i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, stabilisce che parte di questi proventi è destinata a finalità previdenziali a favore del personale con profilo di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in servizio.

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa, la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di gestione così come previsto dall'art. 55 del CCNL del 14.09.2000; dall'art. 17 del CCNL 22.01.2004 e dall'art. 11 della Legge n. 300/70.

Art. 2 Destinatari

Destinatario delle forme di previdenza integrativa, oggetto del presente regolamento, è il personale inquadrato nei profili dell'area di vigilanza, appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Salerno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È escluso dal beneficia il personale di diverso profilo operante presso il Comando di P.M.


Art. 3 Finanziamento

Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi, derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada, individuate annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 c.d.s.. Tale quota deve corrispondere ad una percentuale del 2,70 dei proventi e, comunque, non può essere inferiore a € 800,00 pro capite.

La quota pro-capite viene determinata in relazione al numero delle persone beneficiarie del Fondo previste ogni anno (entità fondo n. persone) presenti in servizio. Tale quota pro-capite viene conferita al Fondo in proporzione sia alla prestazione lavorativa (part-time) e sia al periodo di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno di competenza. Verranno computati a questo fine i periodi di servizio soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria. Le quote risultanti in economia verranno conferite al Fondo e ridistribuite proporzionalmente ai beneficiari al termine della gestione del medesimo Fondo secondo le modalità indicate al comma precedente. Per il personale neo assunto il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova.

L'Ente, a norma dell' art. 393 del d.p.r. 495/92, è tenuto ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi spettanti a norma dell'art. dell'art.208 del C.d.s., mantenendo in essere la specifica destinazione per il suo utilizzo.

Il Servizio Appalti e Contratti provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli istituti assicurativi o bancari selezionati ed a curare, d'intesa con il comitato, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, la gestione delle relative convenzioni.



La quantificazione annuale della somma da destinare a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1) del presente articolo, sarà determinata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata dei proventi spettanti a norma dell'art.208 del C.d.S.

#### Art. 4 Finalità e forme di previdenza complementare

Le risorse cui all'art. 208 del C.d.S, individuate secondo i criteri stabiliti al precedente art. 3, sono destinate a realizzare forme di previdenza integrativa individuale mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti o Piani Individuali Pensionistici (contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale) o prodotti similari previsti dalla legge.

Le prestazioni previdenziali sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento ed in particolare dal D.l.g.s. 252/05.

#### Art. 5 Prestazioni previdenziali

Gli strumenti di previdenza complementare devono essere selezionati tra prodotti che hanno possibilmente più linee di investimento di cui almeno una con le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito
- Rendimento minima annuo garantito

*La quota pro capite assegnata al personale di vigilanza verrà evidenziata in busta paga il mese successivo dell'avvenuto quietanzamento al fondo prescelto senza alcuna spesa per i dipendenti.*

#### Art. 6 Costituzione Comitato di Gestione

Considerata la specifica area di contrattazione per la polizia locale, derivante da norme speciali quali la legge Quadro 65/86 e il C.d.S. (D.lg.vo 285/92), e per le connesse specifiche finalità, il Comitato di gestione di cui all'art.1 si individua, per la parte di rappresentanza sindacale, tra i soli Operatori di Polizia Municipale, e per la parte pubblica, secondo i seguenti criteri:

- a) un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL;
- b) da rappresentanti dell'Ente, designati dal Sindaco, tra cui il Comandante della polizia municipale che, in ogni caso non potranno costituire la maggioranza rispetto all'intera composizione del Comitato che, in ordine ai disposti dell'art.11 legge 300/70, resta in capo alla rappresentanza dei Lavoratori della P.M.;
- c) Il presidente è designato dalle parti fra i rappresentanti dei lavoratori;
- d) Il vice presidente è pertanto automaticamente designato tra i rappresentanti della parte pubblica.

I nominativi dei designati saranno comunicati al Settore Personale.



I Componenti del Comitato, nominati dalle parti, potranno essere oggetto di sostituzione a cura dei designatari, fermo restando la durata in carica del Comitato.

L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

La Sede del Comitato è incardinata nel Comando di P.M.

Nel caso d'indisponibilità l'Amministrazione provvederà ad individuare una Sede alternativa che sia di gradimento di tutti i componenti il Comitato

Il Comitato dura in carica 4 anni.



La quantificazione annuale della somma da destinare a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1) del presente articolo, sarà determinata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata dei proventi spettanti a norma dell'art.208 del C.d.S.

#### Art. 4 Finalità e forme di previdenza complementare

Le risorse cui all'art. 208 del C.d.S, individuate secondo i criteri stabiliti al precedente art. 3, sono destinate a realizzare forme di previdenza integrativa individuale mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti o Piani Individuali Pensionistici (contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale) o prodotti similari previsti dalla legge.

Le prestazioni previdenziali sono quelle previste dalla normativa vigente di riferimento ed in particolare dal D.l.g.s. 252/05.

#### Art. 5 Prestazioni previdenziali

Gli strumenti di previdenza complementare devono essere selezionati tra prodotti che hanno possibilmente *più linee di investimento di cui almeno una con le seguenti caratteristiche:*

- Capitale garantito
- Rendimento minima annuo garantito

*La quota pro capite assegnata al personale di vigilanza verrà evidenziata in busta paga il mese successivo dell'avvenuto quietanzamento al fondo prescelto senza alcuna spesa per i dipendenti.*

#### Art. 6 Costituzione Comitato di Gestione

Considerata la specifica area di contrattazione per la polizia locale, derivante da norme speciali quali la legge Quadro 65/86 e il C.d.S. (D.lg.vo 285/92), e per le connesse specifiche finalità, il Comitato di gestione di cui all'art.1 si individua, per la parte di rappresentanza sindacale, tra i soli Operatori di Polizia Municipale, e per la parte pubblica, secondo i seguenti criteri:

- a) un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL;
- b) da rappresentanti dell'Ente, designati dal Sindaco, tra cui il Comandante della polizia municipale che, in ogni caso non potranno costituire la maggioranza rispetto all'intera composizione del Comitato che, in ordine ai disposti dell'art.11 legge 300/70, resta in capo alla rappresentanza dei Lavoratori della P.M.;
- c) Il presidente è designato dalle parti fra i rappresentanti dei lavoratori;
- d) Il vice presidente è pertanto automaticamente designato tra i rappresentanti della parte pubblica.

I nominativi dei designati saranno comunicati al Settore Personale.


I Componenti del Comitato, nominati dalle parti, potranno essere oggetto di sostituzione a cura dei designatari, fermo restando la durata in carica del Comitato.

L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

La Sede del Comitato è incardinata nel Comando di P.M.

Nel caso d'indisponibilità l'Amministrazione provvederà ad individuare una Sede alternativa che sia di gradimento di tutti i componenti il Comitato

Il Comitato dura in carica 4 anni.



Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta che d'obbligo è trasmessa a tutti i lavoratori della polizia municipale, anche a mezzo affissione all'albo sindacale del Comando.

#### Art. 7 Finalità

Nell'ambito dei propri fini il Comitato, di cui al successivo art. 7, potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:

- sviluppare una programmazione degli investimenti delle risorse economiche destinate alle finalità del presente atto;
- concretare accordi, contratti e convenzioni, e quant'altro occorrente ai sostegni per la previdenza agli Operatori di P.M., attraverso il principio del risparmio economico e della migliore e più efficace qualità dei servizi ed opportunità;
- promuovere ed intensificare la conoscenza dei danni derivanti dalla professione, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi con altri Organismi istituzionali od aziende private operanti nei settori di merito;
- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali derivanti dai gettiti economici gestiti per le finalità del presente Regolamento;
- prevedere, secondo apposito regolamento da adottarsi, eventuali forme di assistenza per gli appartenenti al Corpo della P.M.

#### Art.8 Cessazione e sospensione dell' obbligo contributivo dell'Ente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con quest' Ente ovvero di perdita del profilo professionale di vigilanza il fondo previdenziale dovrà prevedere la facoltà per il singolo interessato di:

- a) proseguire la partecipazione al fondo su base personale
- b) trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione o forma pensionistica individuale
- c) riscattare la propria posizione individuale

In caso di decesso in costanza di rapporto di lavoro la posizione verrà riscattata dagli eredi aventi diritto.

#### Art.9 Contribuzione volontaria

Le forme pensionistiche devono prevedere la facoltà per gli iscritti al fondo di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

I suddetti possono, pertanto, scegliere di integrare con versamenti individuali aggiuntivi la quota versata dal Comune al fonda prescelto, ovvero di continuare in proprio i versamenti dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Il dipendente che intende effettuare versamenti individuali aggiuntivi può autorizzare l'Ente a prelevare in busta paga le somme da lui indicate da investire nel fonda prescelto.

#### Art. 10 Trasferimento delle risorse al fondo di comparto

Le forme previdenziali selezionate devono prevedere la possibilità di trasferimento delle" posizioni individuali al fondo chiuso di categoria, qualora venga costituito, ovvero ad altro fondo con caratteristiche migliori senza spese o comunque con spese contenute

#### Art.11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'01.01.2011. Per l'annualità 2010 le risorse da destinarsi alle finalità del presente regolamento sono determinate in € 190.000,00.

#### NORMA TRANSITORIA

Il Comitato, di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovrà essere costituito entro 15 ( quindici) giorni a partire dalla data della sua approvazione.

I RAPPRESENTANTI SINDACALI

*Carlo D'Agli*  
*Marino Rina*  
*Dario Jorice*  
*Francesco Rina*

p. LA PARTE PUBBLICA

*Flauti*